



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 28

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
Approvazione.

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

OMISSIS

Il Sindaco riferisce:

- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all'art.13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11;
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Si ritiene necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Magliano Alfieri, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del D.L.201/11.

Il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art. 8 e ss. del D.Lgs.23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del D.L. 201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

E' opportuno ricordare che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d'imposta aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla disciplina nazionale, si applicano unicamente alla quota di competenza del Comune, mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2012.



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO



Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 24/10/2012

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Presupposto impositivo	3
Articolo 3 - Assimilazioni	3
Articolo 4 - Dichiarazione delle aliquote applicate	3
Articolo 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili	4
Articolo 6 – Pertinenze dell’abitazione principale	4
Articolo 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	5
Articolo 8 - Versamenti dei contitolari	5
Articolo 9 - Versamenti minimi – rimborsi – interessi	5
Articolo 10 – Istituti deflativi del contenzioso	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva	5
Articolo 12 – Funzionario responsabile del tributo	6
Articolo 13 – Vigenza	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Magliano Alfieri dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Magliano Alfieri, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 - Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
 - a. relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione per abitazione principale;
 - b. relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che, per l'assenza di uno o più requisiti non possono beneficiare dell'esenzione (ad esempio nel caso in cui l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:
 - a. codice fiscale;
 - b. cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c. domicilio fiscale o sede legale;
 - d. ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e. codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità

immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado);

3. La dichiarazione deve essere consegnata entro le seguenti scadenze: per l'anno 2012 entro il 30/06/2013; per gli anni successivi entro 90 giorni dalla scadenza del versamento a saldo.
4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione, con medesime modalità e termini.
5. Non sono comunque dovute sanzioni qualora il contribuente ottemperi all'obbligo di comunicazione prima dell'inizio della procedura di accertamento.

Articolo 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

Articolo 6 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse devono essere possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
2. In caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie di cui al comma 1, salvo diversa dichiarazione, sarà considerata pertinenza quella con la rendita catastale più elevata.

Articolo 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti dall'Amministrazione.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 8 - Versamenti dei contitolari

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Articolo 9 - Versamenti minimi – rimborsi – interessi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dal comma precedente.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata con le modalità consentite dalla normativa (ad esempio mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910), direttamente o mediante affidamento a terzi.

Articolo 12 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con atto della Giunta Comunale ovvero della Giunta dell'Ente al quale è stato demandato il Servizio Tributi.

Articolo 13 – Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

